

Tribunale di Sondrio

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Sondrio

N. 22/2023 R.G.E.

Il giudice Giulia Estorelli,

preso atto che il creditore procedente ha insistito nell'istanza di vendita del compendio pignorato al lotto 1 alle condizioni di perizia;

esaminata la relazione dell'esperto stimatore depositata in atti;

ritenuta l'opportunità di procedere con le forme previste dall'art. 591 *bis* cpc, mediante delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'apposito Albo di questo Tribunale;

verificato che non vi sono comproprietari e nemmeno creditori iscritti non avvisati; preso atto che il procedente allo stato ha chiesto, altresì, di procedere alla sostituzione del debitore nella custodia, richiesta in ordine alla quale si procede con separato provvedimento:

considerato che il compenso all'esperto stimatore deve essere calcolato all'esito della vendita immobiliare ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c. modificato dall'art. 14 co. 1 lett. a) ter d.l. n. 83/15 convertito in l. n. 132/15, salva la facoltà di liquidare anticipatamente degli acconti;

visti gli artt. 567, 569, 570 ss, 576 ss., 591 bis c.p.c., 179 ter e quater disp. att. c.p.c.;

ORDINA

(ex art. 569 co. 3 c.p.c.)

farsi luogo alla vendita senza incanto dei beni immobili oggetto della presente procedura esecutiva, secondo le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 569 c.p.c. e alle condizioni indicate nella relazione di stima al prezzo base ivi indicato (€ 46.984,00, lotto 1);

DELEGA

(*ex* art. 591 *bis* c.p.c.)

per lo svolgimento delle conseguenti operazioni l'avv. Laura Lanzini, al quale rimette l'effettuazione di tutte le attività indicate nel combinato disposto degli artt. 569, 570 ss.., 576 ss., 591 bis, 596 e 598 c.p.c., specificando che dette attività dovranno essere eseguite personalmente ed unicamente dal Professionista Delegato nominato, sotto



la propria esclusiva responsabilità, presso strutture idonee allo svolgimento dell'incarico;

DISPONE

che la pubblicità degli avvisi sia effettuata dal professionista delegato nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dagli artt. 490 c.p.c., 173 ter e quater disp. att. c.p.;

DISPONE

su richiesta del creditore procedente, che si proceda all'asta telematica con forma c.d. sincrona mista, avvalendosi dell'organismo telematico ASTELEGALE.NET s.p.a.;

AUTORIZZA

fin d'ora il Professionista delegato all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, ove si riveli necessario per lo svolgimento delle attività delegate;

MANDA

al professionista delegato di acquisire dall'esperto stimatore la nota spese finale ex art. 161 co. 3 disp. att. c.p.c., subito dopo l'esito positivo della vendita e di sottoporla al G.E. per la liquidazione prima della compilazione del progetto di distribuzione;

FISSA

il termine ordinatorio di due anni per lo svolgimento delle operazioni delegate, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza al predetto professionista, con avviso ai creditori che in assenza di offerte, questo Giudice valuterà la chiusura anticipata dell'esecuzione ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;

INDICA

nella Banca Popolare di Sondrio, presso la filiale che verrà scelta dal professionista delegato, l'istituto di credito ove dovranno essere depositate, su un conto corrente o su un libretto bancario intestato alla presente procedura, tutte le somme di denaro relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni di quanti abbiano presentato l'offerta in via telematica e di quanto versato dall'aggiudicatario a seguito della vendita;

DETERMINA

in € 1.300,00 un primo acconto ex art. 2 co. 6 D.M. 227/15 a favore del professionista delegato, ricompreso in questo acconto le somme che il delegato dovrà anticipare per la pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale ex art. 161 quater disp. att. c.p.c. (€



300,00 riservati per gli avvisi di vendita), con onere al creditore procedente di effettuare il versamento entro 30 giorni.

Il professionista delegato darà corso al mandato solo dopo aver incassato il fondo spese. Ove manchi pagamento nel termine fissato, il professionista provvederà a sollecitare (con racc. r.r) il creditore procedente e a richiedere il pagamento anche ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo assegnando termine di 15 giorni per il versamento. In mancanza di versamento il professionista comunicherà l'inadempimento al giudice che procederà in udienza ai conseguenti provvedimenti;

MANDA

al professionista delegato di notiziare immediatamente il giudice ex art. 591 ter c.p.c. ogni qualvolta nel corso delle operazioni di vendita insorgano difficoltà e di depositare relazioni periodiche ex art. 16 bis co. 9 sexies d.l. 18/10/12 n. 179, convertito il l. 17/12/12 n. 221, introdotto dal d.l. 3/6/16 n. 59, convertito con modifiche dalla l. 30/6/16 n. 119. Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Sondrio, 20/03/2024.

Giulia Estorelli